

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
N. 1123 DEL 02/05/1989**

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MANUFATTI DI PROPRIETA'  
DEL COMUNE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Premesso :

- che da parte di Enti, Associazioni, Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali e Società Sportive e culturali pervengono sempre più numerose richieste volte ad ottenere, per l'allestimento di proprie manifestazioni, la cessione in uso temporaneo di tribunette prefabbricate, palchi e sedie di proprietà di questo comune;
- che appare necessario disciplinare l'intera materia, con particolare riferimento all'applicazione delle tariffe d'uso per il prestito dei materiali di cui sopra;
- tenuto conto che, per ragioni di praticità e convenienza pare opportuno stabilire per i diversi manufatti di che trattasi quote giornaliere, in quanto risulta estremamente difficoltoso quantificare a priori l'impiego del personale, dei pezzi e la durata dei tempi per la messa in opera, condizionata quest'ultima da diversi fattori ( dislocazione, condizioni meteorologiche, eventuali imprevisti o modifiche di installazione, prestazioni anche in orari festivi o notturni );
- ritenuto pertanto di approvare il seguente Regolamento per la concessione in uso temporaneo di tribunette, palchi e sedie del comune nel testo come sotto indicato:

**ART. 1**

Il Comune della Spezia può, a suo insindacabile giudizio, su espressa e tempestiva richiesta degli interessati, e subordinatamente alla disponibilità del personale, mezzi, attrezzature, concedere in uso il sottoindicato materiale, con l'applicazione delle tariffe di noleggio giornaliere a fianco di ciascuna voce indicata:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - <b>palco 4*4 mt.</b>            | <b>L. 50.000 + IVA</b>   |
| - <b>palco 4*8 mt.</b>            | <b>L. 100.000 + IVA</b>  |
| - <b>tribunette prefabbricate</b> | <b>L. 50.000 + IVA fino a 10 mt.</b><br><b>L.50.000 + IVA ogni ulteriori 10 mt. o frazione</b> |
| - <b>sedie pieghevoli</b>         | <b>L. 1.000 + IVA</b>  |

**ART. 2**

La richiesta di concessione dovrà essere indirizzata al Settore Economato, con indicazione del tipo di utilizzo, della durata dello stesso e dislocamento della struttura.

**ART. 3**

Le tariffe giornaliere di noleggio dovranno essere versate dal richiedente presso l'Ufficio Cassa-Economato, almeno 3 giorni prima dell'utilizzo delle strutture.

**ART. 4**

I concessionari saranno tenuti al risarcimento immediato, su richiesta del Comune, di eventuali danni riportati dai materiali noleggiati, come anche alla rifusione pure integrale del valore di quella cosa che, per causa di forza maggiore, i concessionari stessi non siano in grado di restituire.

#### **ART. 5**

Le tariffe di noleggio escludono il trasporto e il relativo montaggio e smontaggio delle strutture e pertanto sia il loro prelievo che la successiva restituzione presso i magazzini comunali dovrà eseguirsi a cura e con propri mezzi e personale da parte dei richiedenti.  
Nell'ipotesi in cui il richiedente necessitasse del personale comunale per il trasporto e relativo montaggio e smontaggio delle strutture, le relative tariffe di noleggio si intendono raddoppiate.

#### **ART. 6**

Sono escluse dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti le manifestazioni organizzate direttamente dal comune e dallo stesso patrocinate.

#### **ART. 7**

L'Economo è vincolato alla tenuta di un registro di carico e scarico dei beni che verranno concessi in uso.

#### **ART. 8**

All'atto del pagamento i concessionari dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione manlevante il comune da ogni responsabilità conseguente all'uso dei manufatti.

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all'invio al CO.RE.CO. ai sensi della L.R.L. 24/06/1976 n. 20;

Con i poteri del C.C. salvo ratifica;

Con i voti unanimi resi ed accertati ai sensi di legge.

#### **DELIBERA**

- di approvare il Regolamento, di cui in narrativa, relativo alla concessione in uso temporaneo di tribunette, palchi e sedie di proprietà del Comune;
- di trasmettere il presente provvedimento al CO.RE.CO. ai sensi della L.R. n.20 del 24/06/1976;
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del C.C. nella sua prima adunanza.

La presente deliberazione con voti unanimi viene dichiarata immediatamente eseguibile.